

KS. RAFAŁ KANIECKI
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID 0000-0002-3437-8015

L'INFLUSSO DEL LUOGO E DEL RITO DELLA SANTA MESSA SULL'ADEMPIMENTO DEL PRECETTO FESTIVO

Sommario: Introduzione – 1. Il luogo della Messa e il precetto festivo –
2. Il rito della Messa e il precetto festivo – Conclusione.

Introduzione

La disciplina ecclesiastica riguardante la partecipazione alla Santa Messa ha determinato per molti i secoli i luoghi in cui era possibile adempiere il precetto festivo. Analizzandola, si devono prendere in considerazione sia i diversi tipi degli edifici di culto sia la Messa stessa, ivi celebrata in diverso rito oppure dai non cattolici. Alla luce di questo dato, il presente articolo vuole esaminare dove e in quale rito si deve partecipare alla Santa Messa per adempiere il precetto festivo, riferendosi alla normativa ecclesiastica passata e vigente.

1. Il luogo della Messa e il precetto festivo

Il canone 1248 § 1 CIC 1983¹ dice che “soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito

¹ *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (25.01.1983), AAS 75 (1983) pars II, p. 1-317 [CIC 1983]; la traduzione italiana del Codice di diritto canonico è stata curata dalla Cooperativa Promozione Culturale S.r.l., Roma 1997, ed. 3.

cattolico [...]”. Nel suo contenuto si trova un cambiamento importante in riferimento al Codice previgente al canone 1249 che diceva:

“Colui che è presente alla Messa in qualunque rito cattolico sia celebrata, soddisfa alla legge circa l’ascolto Sacro, all’aria aperta o in qualunque chiesa oppure nell’oratorio pubblico o semi-pubblico e nelle private cappelle dei cimiteri secondo il can. 1190; però non negli altri oratori privati a meno che questo privilegio sia detto lecito dalla Sede Apostolica”².

La Santa Sede può escludere un luogo dalla possibilità dell’adempimento in esso del precetto festivo³. Però negli ultimi secoli si nota la tendenza stabile di abrogare gradualmente leggi di questo tipo.

Quando, durante il Concilio di Adge (506) per la prima volta l’obbligo fu formulato in modo positivo⁴, si poteva soddisfarlo solo nella propria parrocchia⁵. Questa disposizione è stata in vigore per qualche secolo⁶ e chi la negava, poteva essere scomunicato.⁷ Il papa Leone X permette l’adempimento del precetto anche nelle chiese degli ordini mendicanti⁸. Nel secolo successivo, furono anche inclusi i loro oratori

² *Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus* (27.05.1917), AAS 9 (1917) pars II, p. 1-593 [CIC 1917], can. 1249: “Legi de audiendo Sacro satisfacit qui Missae adest quocunque catholico ritu celebretur, sub dio aut in quacunque ecclesia vel oratorio publico aut semi-pubblico et in privatis coemeteriorum aediculis de quibus in can. 1190, non vero in aliis oratoriis privatis, nisi hoc privilegium a Sede Apostolica concessum fuerit”.

³ Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*, vol. 2, Parisiis – Lugduni 1897, p. 240.

⁴ Cf. CONCILIO DI ADGE (506), can. 47, in: J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio*, vol. 8, Florentiae 1762, p. 332: “Missas de dominico a saecularibus totas teneri speciali ordinatione praecipimus: ita ut ante benedictionem sacerdotis egredi populus non praesumat. Qui si fecerint, ab episcopo publice confundantur”.

⁵ Cf. CONCILIO DI ADGE (506), can. 21, in: J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum...*, op. cit., vol. 8, p. 328.

⁶ Cf. D.1 de cons., c. 35, in: *Decretum Magistri Gratiani*, ed. A. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, vol. 1, Graz 1959, p. 1302-1303.

⁷ Cf. Extrav. com. 1, 9, 2.

⁸ Cf. LEONE X, Littera apostolica *Intelleximus* (13.11.1517), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Romae 1947, p. 127, n. 73; SACRA RITUM

pubblici⁹. Però tra questi due atti riguardanti gli ordini mendicanti c'è stato il Concilio di Trento che ha cambiato la disciplina. Esso obbligò tutti gli Ordinari del luogo soltanto a invogliare i loro fedeli a frequentare la propria chiesa parrocchiale nelle domeniche e feste¹⁰. D'ora in poi i fedeli ufficialmente non furono tenuti all'adempimento del precetto solo nella propria parrocchia, però si deve sottolineare che il consuetudine locale aveva già praticamente abrogato tale legge molto prima di questa decisione del Concilio¹¹. La nuova disciplina è sopravvissuta alla prova del tempo ed è in vigore pure nei giorni presenti giacché la Chiesa di oggi soltanto invoglia i fedeli all'adempimento dell'obbligo nella propria parrocchia¹².

Circa gli oratori privati, la Messa ivi ascoltata non soddisfaceva l'obbligo fino al sedicesimo secolo¹³. Con il privilegio, dato solo ai Vescovi, era possibile adempiere il precetto mentre celebravano la Messa¹⁴, ma subito dopo, a causa degli abusi, il privilegio fu limitato¹⁵. Questa legislazione rimase in vigore anche quando l'oratorio privato fu destinato,

CONGREGATIO, *Meliten*. (22.05.1841), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Iustinianus Serédi, Romae 1938, p. 75, n. 5912.

⁹ Cf. SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Hispalen*. (17.08.1641), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, vol. 5, Romae 1930, p. 291, n. 2629.

¹⁰ Cf. CONCILIO DI TRENTO (1545-1563), Sessione XXII, *Decretum de observandis, et evitandis in celebratione Missa*, can. 9, in: A. de Angulo, ed., *Canones, et decreta sacrosancti oecumenici, et generalis concilii tridentini sub Paulo III, Iulio III, Pio IV, Pontificibus Max.*, Madrid 1564, p. 146: "Moneant etiam eundem populum, ut frequenter ad suas parochias, saltem diebus Dominicis, et maioribus festis accedant".

¹¹ Cf. CONCILIO DI SARDEGNA (347), can. 14, in: Mansi, vol. 3, p. 27-28; cf. CONCILIO DI QUINISESTO (692), can. 80, in: Mansi, vol. 11, p. 978; cf. X. 3, 29, 2; BENEDICTUS XIV, *De synodo dioecesisana*, vol. 2, Romae 1806, p. 87; P. GASPARRI, *Tractatus...*, op. cit., vol. 2, p. 240.

¹² Cf. *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, Città del Vaticano 1997, p. 560, n. 2179.

¹³ Cf. SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Pientina* (15.03.1594), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Romae 1951, p. 652, n. 1504.

¹⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Nullius* (22.08.1640), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Romae 1951, p. 289, n. 2621.

¹⁵ Cf. CLEMENTE XI, *Decretum Nonnulli* (15.12.1703), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Pietro Gasparri, Romae 1947, p. 522, n. 264.

per esempio, ai servi ammalati¹⁶, oppure quando la sede vescovile fu vacante e quando tale l'oratorio si trovava nel palazzo del Vescovo¹⁷. Dopo, i domestici potevano soddisfare l'obbligo nell'oratorio privato dei laici, ma non in tutte le feste, soltanto eccezionalmente quando la Messa era celebrata dal Vescovo o da un suo delegato¹⁸. Dal 1901, questa legge fu estesa agli oratori rurali approvati dall'Ordinario. D'ora in poi ciascun sacerdote poté celebrare e la famiglia (con la parentela) e i coinquilini poterono adempiere il precetto in tante, ma non in tutte le feste. Anche l'ascolto dell'Eucaristia, celebrata dai protonotari apostolici, fu regolamentato, però senza limitazioni (come nel caso di soprannumerari)¹⁹. Tale privilegio era anche di tutti i rappresentanti della Santa Sede presso le diverse nazioni e dei numerosi chierici che lavoravano della Curia Romana²⁰. Durante i lavori della Commissione per la revisione del Codice è apparsa ancora la proposta di non soddisfare il precetto nell'oratorio privato eppure essa non è stata accettata²¹.

L'adempimento dell'obbligo fu invece possibile in tutti gli oratori che non poterono essere riconosciuti come privati, cioè i semi-privati o semi-pubblici quando essi si trovano, per esempio, presso il Seminario, l'ospedale, l'orfanotrofo, il carcere, la casa degli esercizi spirituali, il monastero maschile, la casa della comunità dei chierici, il collegio per l'educazione dei giovani, la confraternita, l'università²².

¹⁶ Cf. SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Ampurien*, (30.03.1686), in: Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Pietro Gasparri, Romae 1951, p. 399, n. 2889.

¹⁷ Cf. SACRA RITUUM CONGREGATIO, *Bituntina* (2.07.1661), in Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Iustinianus Serédi, Romae 1935, p. 900, n. 5529.

¹⁸ Cf. BENEDETTO XIV, *Epistola encyclicos Magno cum* (2.06.1751), in Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Pietro Gasparri, Romae 1948, p. 324-325, n. 413, § 12 et 14.

¹⁹ Cf. PIO X, *Motu proprio Inter multiplices* (21.02.1905), in Codicis Iuris Canonici Fontes, ed. Pietro Gasparri, Romae 1933, p. 636. 638. 642, n. 665, ad 11, 22, 46.

²⁰ Cf. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*, vol. 1, Parisiis – Lugduni 1897, p. 162-163.

²¹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino*, Communicationes 12 (1980), p. 362.

²² Cf. P. GASPARRI, *Tractatus...*, op. cit., vol. 1, p. 143-145; IDEM, *Tractatus...*, op. cit., vol. 2, p. 240-241.

L'Eucaristia all'aria aperta poteva essere celebrata sugli altari portatili²³ o grazie al privilegio dato dalla Sede Apostolica o grazie al previo consenso dell'Ordinario del luogo (in caso di necessità). La partecipazione a tale celebrazione adempiva il precetto²⁴. Dalla promulgazione del Codice previgente fino al giorno d'oggi (non entrando nei casi particolari riguardanti i privilegi e gli altari portatili) il previo consenso dell'autorità competente non è più necessario per soddisfare l'obbligo, bensì influisce (con intervallo tra 1983 e 2004) alla legittimità della Messa all'aria aperta (cf. can. 822 § 4 CIC 1917; cf. can. 1248 § 1 CIC 1983)²⁵.

A riguardo si vede che il canone 1249 CIC 1917 ha semplificato ed ordinato molto meglio la disciplina canonica circa i luoghi dove si soddisfa l'obbligo²⁶. Un passo più avanti è stato fatto ancora dal canone 1248 § 1 CIC 1983 in cui non si dice niente sul luogo sebbene durante i lavori della Commissione per la revisione del Codice si trovino notizie sull'esclusione degli oratori privati; presentati suggerimenti di questo tipo, non furono accettati dai consultori²⁷.

La proposta del testo del suddetto canone, dal 1977, diceva: "Soddisfa alla legge di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga legittimamente celebrata nel rito cattolico"²⁸. I consultori già tre anni

²³ Cf. L. BOUSCAREN, A.C. ELLIS, *Canon law Canon law. A text and commentary*, Milwaukee 1939, p. 678-679; J. ABBO, J.D. HANNAN, *The sacred canons. A Concise Presentation of the Current Disciplinary Norms of the Church*, vol. 2, London 1960, p. 503-504.

²⁴ Cf. P. GASPARRI, *Tractatus...*, op. cit., vol. 1, p. 186-200.

²⁵ Cf. PAOLO VI, *Instructio Pastorale munus* (30.11.1963), n. I, 7-10, AAS 56 (1964), p. 7; cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Instructio De missis pro coetibus particularibus* (15.05.1969), n. 4, AAS 61 (1969), p. 808; IDEM, *Instructio Redemptionis sacramentum* (25.03.2004), AAS 96 (2004), pars 9, p. 580-581.

²⁶ Cf. M. CORONATA, *De locis et temporibus sacris. Tractatus theorico - practicus*, Augustae Taurinorum 1922, p. 294.

²⁷ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino*, Communicationes 12 (1980), p. 362.

²⁸ IDEM, *Schema Canonum Libri IV. De Ecclesiae munere sanctificandi, Pars II, De locis et temporibus sacris deque cultu divino*, Vaticanis 1977, p. 18, can. 47: "Legi de

dopo eliminarono la parola “legitime”, spiegando che, molto spesso, la causa d’illegittimità si trova nel celebrante e per questo motivo i fedeli non possono essere puniti per colpa del ministro sacro²⁹.

2. Il rito della Messa e il precetto festivo

In ambedue i Codici, cioè sia il vigente che il previgente, dicono che si soddisfa l’obbligo quando la Messa “venga celebrata nel rito cattolico” (can. 1248 § 1 CIC 1983; cf. can. 1249 CIC 1917).

“Nel XIX secolo la Santa Sede nei territori dove i cattolici appartenevano a Chiese di riti differenti non sempre concesse la facoltà di partecipare alla Messa celebrata in un rito diverso dal proprio, probabilmente nel timore che potessero sorgere forme di proselitismo interno alla stessa Chiesa cattolica”³⁰.

Nel 1838 e nel 1862, la Sede Apostolica confermò la libertà dei fedeli di frequentare la chiesa del rito cattolico scelto nelle domeniche e feste³¹. Da allora in poi, dovunque, i cattolici latini possono partecipare alla Messa del rito orientale e cattolici orientali alla Messa del rito latino³². Patriarchi, Vescovi, Ordinari e Sincelli non devono fare nessun

Missae participando satisfacit qui Missae assistit ubique legitime celebratur ritu catholico”.

²⁹ Cf. IDEM, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino*, Communicationes 12 (1980), p. 361.

³⁰ F. MARINI, *Il precetto...*, op. cit., p. 264-265.

³¹ Cf. SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, (11.12.1838), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Iustinianus Serédi, Romae 1935, p. 295-296, n. 4778, n. 14 et ad 14; cf. IDEM, *Instructio (ad Deleg. Ap. Aegypti)* (30.04.1862), in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. Iustinianus Serédi, Romae 1935, p. 390, n. 4857, n. 1.

³² Cf. P. GASPARRI, *Tractatus...*, op. cit., vol. 2, p. 239; A. BLAT, *Commentarium...*, op. cit., p. 129; J.A. ABAD, *Comentario al can. 1248*, in: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez – Ocaña, ed., *Comentario exegético al código de derecho canónico*, vol. 3, Pamplona 1996, p. 1900; L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Rome 2003, p. 45: “Nella Chiesa latina ci sono anche i riti mozarabico o visigotico in Spagna, ambrosiano in Milano, i quali però non costituiscono una Chiesa ‘sui iuris’”; *Annuario Pontificio per l’anno 2016*, Vaticano 2016, 1132-1135: I riti delle Chiese Orientali provengono dalle cinque Tradizioni: Alessandrina (rito Copto, Ge’ez), Antiochena (rito Malankarese, Maronita, Siro), Armena (rito armeno),

problema ai propri fedeli che vogliono prendere parte alla Messa di un altro rito cattolico³³. Ciò è confermato dal can. 923 CIC 1983: "I fedeli possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito, fermo restando il disposto del can. 844".

"Diverso è il caso dell'Eucaristia celebrata nelle Chiese ortodosse, in cui tale celebrazione è valida, pur mancando il segno della piena unione nella fede che è fondamentale perché la 'comunione' produca ciò che significa"³⁴.

Nel 1967, la Santa Sede emanò il Direttorio ecumenico in cui si legge:

"Il fedele cattolico che, occasionalmente, per le cause di cui più avanti, al n. 50³⁵, assiste alla [M]essa presso i fratelli orientali separati nei giorni di domenica o di precetto, non è più obbligato ad ascoltare la [M]essa di tale precetto in una Chiesa cattolica. Anzi è opportuno che i cattolici, nei suddetti giorni, se impediti ad ascoltare la [M]essa nella propria Chiesa, assistano, per quanto possibile, alla liturgia dei fratelli separati"³⁶.

I consultori che preparavano il Codice vigente decisero che "tale norma, però, aveva carattere provvisorio e non parve opportuno

Caldea o Siro – Orientale (rito caldeo, malabarese), Costantinopolitana o Bizantina (tutte le Chiese di rito bizantino); cf. *Institutio Generalis de Liturgia Horarum*, n. 242, in *Officium divinum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Liturgia Horarum iuxta ritum romanum*, editio typica altera, vol. 1, Vaticanis 1985, p. 84: "Ogni chierico o religioso, obbligato per qualsiasi titolo all'Ufficio divino e che partecipa all'Ufficio celebrato in comune secondo un calendario o un rito diverso dal suo, soddisfa in questo modo al suo obbligo per quanto riguarda quella parte dell'Ufficio".

³³ Cf. M. PASTUSZKO, *Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego*, Kielce 1997, p. 222-223.

³⁴ F. MARINI, *Il precetto della Messa festiva: un obbligo individuale per un'assemblea che celebra la memoria pasquale*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 18 (2005), n. 3, p. 265.

³⁵ Per esempio: il pubblico ufficio, esercitata funzione, la parentela, l'amicizia, il desiderio di migliore conoscenza etc.; cf. SEGRETIARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI, *Directorium oecumenicum Ad totam ecclesiam* (14.05.1967), AAS 59 (1967), p. 589, n. 50.

³⁶ *IBIDEM*, p. 588, n. 47.

inserirlo in un testo giuridico³⁷, quindi sembra opportuno considerarle come “*praeter legem*”³⁸. Prima della votazione definitiva sul testo del canone 1248 CIC 1983, i consultori hanno sottolineato che esso non deve riferirsi alle altre norme, sia al canone 844 CIC 1983 che al Direttorio ecumenico dal 1967. Poiché era stato formulato in modo positivo, ciò non esclude le altre concessioni date dall'autorità competente³⁹.

Nel 1993, è stato emanato il nuovo Direttorio ecumenico il cui fine era dare norme attualizzate in materia ecumenica dopo la recente promulgazione dei due Codici, primo per la Chiesa latina nel 1983, e secondo per le Chiese orientali nel 1990⁴⁰. Questo Direttorio, che è in vigore, non contiene nessuna norma sulla possibilità di soddisfare il precetto domenicale e festivo nella Messa dei fratelli separati⁴¹, anzi dice che “quando dei cattolici partecipano a servizi ecumenici e a servizi di altre Chiese e comunità ecclesiali nei giorni suddetti rimane l'obbligo di partecipare alla Messa”⁴². Dunque, prendendo in

³⁷ F. MARINI, *Il precetto...*, op. cit., p. 265; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Opera consultorum in apparandis canonum schematibus. De locis et de Temporibus sacris*, Communicationes 4 (1972), p. 167; PONTIFICIO CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris. Sessio III*, Communicationes 35 (2003), p. 124.

³⁸ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Opera consultorum in apparandis canonum schematibus. De locis et de Temporibus sacris*, Communicationes 4 (1972), p. 167.

³⁹ Cf. IDEM, *Coetus studiorum. De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino*, Communicationes 12 (1980), p. 362.

⁴⁰ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* (25.03.1993), in: *Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede*, Bologna 1995, vol. 13, p. 1094-1095, n. 2.

⁴¹ Cf. J.M. HUELS, *Commentary to can. 1248*, in: J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, ed., *New Commentary*, New York 2000, p. 1445; cf. F. MARINI, *Il precetto...*, op. cit., p. 265.

⁴² PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* (25.03.1993), op. cit., p. 1212-1213, n. 115; T. BROGLIO, *Alcune considerazioni sulla “Communicatio in sacris” nel Codice di Diritto Canonico*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 6 (1993), n. 1, p. 84-85;

considerazione, oltre il Direttorio, anche il canone 1248 § 1 CIC 1983, sembra palese che tale privilegio è stato abrogato⁴³.

L'altro problema si manifesta quando la Messa viene celebrata nel rito cattolico, ma dal sacerdote indegno, ossia scomunicato, interdetto, sospeso, e questo fatto non è pubblico oppure quando egli è simoniac o concubinario. I fedeli possono partecipare alla Messa celebrata da egli ed adempiono il precetto. Ma, quando il sacerdote è scomunicato, interdetto, sospeso, eretico, scismatico, membro di una setta, e questo fatto è pubblico, i fedeli non dovrebbero partecipare alla sua Messa. Anzi, se è impossibile andare in un'altra chiesa o partecipare ad un'altra Eucaristia, l'obbligo viene meno. Partecipando alla Messa (nel rito cattolico), i fedeli fanno peccato e possono essere puniti secondo il canone 1365 CIC 1983⁴⁴ e 1440 CCEO⁴⁵, ma soddisfanno il precetto⁴⁶.

W. AYMANS, E. MÖRSDORF, *Kanonisches recht. Lehrbuch aufgrung des Codex Iuris Canonici*, vol. 3, Paderborn – München – Wien – Zürich 2007, p. 598: "Dagegen befreit die Teilnahme an einem ökumenischen Wortgottesdienst nicht von der Pflicht zur Mitfeier der hl. Messe".

⁴³ Cf. J.M. HUELS, *Commentary...*, op. cit., p. 1445; F. MARINI, *Il precetto...*, op. cit., p. 265; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 2015⁶, p. 507; Mierzejewski sostiene che tale privilegio è ancora in vigore riferendosi al Direttorio precedente e dicendo che il can. 1248 § 1 CIC 1983 è una norma generale che vuole salvare l'intenzione del Direttorio ecumenico dal 1967. Dopo la lettura degli atti della Commissione per la revisione del Codice descritti sopra e prendendo in considerazione l'insegnamento degli esperti del diritto canonico tale l'opinione è molto difficile da difendere. Cf. K. MIERZEJEWSKI, *Obowiązek uczestnictwa we Mszy św.*, *Prawo Kanoniczne* 58 (2014), n. 4, p. 75-76.

⁴⁴ "Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur".

⁴⁵ *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (16.10.1990), AAS 82 (1990), p. 1033-1364 [CCEO], can. 1440: "Qui normas iuris de communicatione in sacris violat, congrua poena puniri potest".

⁴⁶ Cf. F. SUAREZ, *Opera omnia. Commentaria ac disputationes in primam secundae d. Thomae, de legibus seu legislatore Deo. Tractatus de legibus, utriusque fori hominibus utilis, in decem libros dividitur, quorum quinque primos in hoc tomo reperies*, vol. 5, Parisiis 1856, 3, 12, 3 et 4, 11, 1, p. 216. 369; P. GASPARRI, *Tractatus...*, op. cit., vol. 2, p. 239; G. MONTINI, *Il diritto canonico dalla A alla Z*, Quaderni di Diritto Ecclesiale 10 (1997), n. 4, p. 461.

Sulla possibilità di partecipare in modo legittimo alla Messa nel rito non cattolico (quantunque tale l'Eucaristia non potrà adempiere l'obbligo come ciò è stato già spiegato sopra) e di prendere i sacramenti dai fratelli separati, dicono il canone 844 CIC 1983 e il Direttorio ecumenico del 1993⁴⁷.

Conclusiones

Nella normativa vigente si può adempiere il precetto festivo partecipando alla Messa celebrata in qualunque luogo. Il previo consenso dell'Ordinario è richiesto, per la liceità, solo nel caso della Messa celebrata fuori dei luoghi sacri.

La Messa deve essere celebrata in rito cattolico, perciò non adempie l'obbligo domenicale chi prende parte all'Eucaristica celebrata dai non cattolici. Chi partecipasse alla Messa celebrata nel rito cattolico da un sacerdote scomunicato, interdetto o sospeso, quando la sua pena è pubblica, adempirebbe il precetto festivo, però potrebbe essere punito con giusta pena.

The influence of the place and of the rite of the Holy Mass on the fulfilment of the festive precept

The Council of Aede (506) decided that the festive precept could be fulfilled only in one's own parish church. This rule spread to the Latin Church and survived until the Council of Trent (1545-1563). However previously it had been weakened by the customary law that allowed one to meet the obligation, in certain situations, in other parish churches, and also in churches of the mendicant orders, thanks to papal privileges. From the Council of Trent onwards, the faithful could only be encouraged to fulfil the precept in their own parish church. Moreover, they were allowed to do so in semi-private, semi-public oratories, in some private oratories, and also outside sacred places, participating in the Mass celebrated on the portable altars. In current legislation, it is enough to participate in the Mass celebrated in any place,

⁴⁷ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* (25.03.1993), op. cit., p. 1194-1241, n. 92-160.

but the Eucharistic celebration outside of the sacred place requires, for the lawfulness, the prior consent of the Ordinary.

The festive precept is fulfilled through participation in the Mass celebrated in the Catholic rite. Since the nineteenth century, Latin and Eastern Catholics could fulfil it by participating in Mass in a different rite from their own. While the “Ecumenical Directory” (1967) had also admitted the possibility of fulfilling it occasionally through participation in the Mass celebrated by non-Catholics, the current “Ecumenical Directory” (1993) has expressly abrogated this privilege.

Participation in the Catholic Mass celebrated by an excommunicated, interdicted, suspended priest, if his punishment is public, fulfils the festive precept, however a faithful can be punished with a just penalty for participation in it.

PAROLE CHIAVE: precetto festivo; luogo della Messa; Messa non cattolica; Chiese Orientali; Chiesa Ortodossa

KEYWORDS: festive precept; place of Mass; non-Catholic Mass; Eastern Churches; Orthodox Church

SŁOWA KLUCZOWE: obowiązek niedzielny; miejsce Mszy; Msza niekatolicka; Kościoły Wschodnie; Kościół Prawosławny

NOTA O AUTORIZZAZIONE

Ks. RAFAŁ KANIECKI – mgr lic. teologii (PWT w Warszawie) i prawa kanonicznego (PUG w Rzymie), doktorant Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.